

Sentenza n.

N. 2608/04 R.G.

N.            Reg. Dep.

2407/07  
1842/07



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico  
ha pronunciato la seguente

**s e n t e n z a**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato  
promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

M. [REDACTED] (C.F. M. [REDACTED] e F. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),  
[REDACTED]), elettivamente domiciliate in Milano, via Vivaio n. 6  
presso lo studio dell' Avv. Francesco Abiosi che le rappresenta e difende per  
delega a margine dell'atto di citazione

- ATTRICI-

contro

E. [REDACTED] o [REDACTED]

- CONVENUTA CONTUMACE-

Conclusioni: come da foglio di seguito allegato.

### Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato le signore [redacted] e [redacted] Chiara convenivano in giudizio la [redacted] s.p.a. affinché venisse accertata la volontà della signora [redacted] deceduta il 19/10/96, di attribuire i propri risparmi giacenti sul conto corrente n. 10542/1 [redacted] (ex rete [redacted] n. 7 Milano) e sul deposito amministrato n. 7780877 congiuntamente alle odierne attrici in forza di testamento olografo datato 18/8/96 e pubblicato il 6/12/96 con il quale la *de cuius* lasciava "alle sigg.re [redacted] [redacted] o figlia [redacted] tutti i suoi risparmi.

Poichè la [redacted] aveva respinto la richiesta di corresponsione delle giacenze ivi esistenti avanzata dalle odierne attrici deducendo che dal testamento non si evinceva con certezza a chi sarebbero dovute spettare le somme in deposito -se cioè alle signore [redacted] e [redacted] in via alternativa o in via congiunta- le attrici introducevano il presente giudizio sostenendo in principalit  che l'attribuzione, in base all'interpretazione della scheda testamentaria, doveva essere intesa congiuntamente nonostante l'improprio utilizzo della lettera "o" in luogo della lettera "e" e manifestando in ogni caso, in via subordinata, la volont  dell'eventuale unica beneficiaria di cedere all'altra la met  di tali importi.

Nessuno si costituiva per [redacted] che veniva pertanto dichiarata contumace stante la regolarit  della notifica della citazione.

Preso atto della rinuncia delle attrici alla domanda di condanna della convenuta alle spese di giudizio e alla rivalutazione monetaria (come da verbale d'udienza del 28/4/2004), il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle stesse e concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 184 c.p.c.

Espletati gli ammessi incumbenti istruttori, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa veniva trattenuta in decisione.

### Motivi della decisione.

Con testamento olografo redatto il 18/8/1996 e pubblicato il 6/12/1996, la signora A [redacted] così, tra l'altro, disponeva: "Alle sigg.re L [redacted] M [redacted] o figlia C [redacted] abitanti in via Lattanzio 57 Milano lascio tutti i miei risparmi che ammontano di (£. 75.000.000 milioni) di cedole fondiarie della Cariplo agenzia n. 7 V.le Umbria ...".

L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" da parte della testatrice evoca immediatamente l'istituto della sostituzione ordinaria (art. 688 c.c) che, come noto, contiene una duplice istituzione: la prima a favore dell'istituto con efficacia immediata alla morte del *de cuius* e la seconda a favore del sostituito nel caso che il primo non possa o non voglia accettare.

Il richiamo a detto istituto, desunto dal senso letterale della disposizione testamentaria, risulta altresì riscontrato dall'esito dell'espletata istruttoria che ha consentito di ricostruire in tal senso la volontà effettiva e reale della testatrice.

E' infatti emerso, per stessa ammissione delle attrici interrogate liberamente sui loro rapporti con la *de cuius*, che quest'ultima, sola e senza parenti, aveva un rapporto di stretta amicizia principalmente con la signora [redacted] sua coetanea, vicina di casa, amica di vecchia data con la quale aveva condiviso anche una comune esperienza di lavoro presso la stessa famiglia.

Non a caso la [redacted] si rivolge nel testamento unicamente all'amica esortandola a curarsi, a non sacrificarsi, augurandole di avere un'ottima vecchiaia e consigliandole di andare al mare un mese anche d'inverno perchè se lo meritava.

E' altresì emerso che fu la signora M [redacted] a prendersi cura della *de cuius* durante la sua malattia accompagnandola in ospedale per le cure, provvedendo ai necessari pagamenti per spese mediche, d'affitto ecc. effettuati anche mediante prelievi dal conto corrente della [redacted]

Attesi gli stretti rapporti intercorsi con la [redacted] e la preoccupazione della *de cuius* per la sorta dei suoi due gatti, [redacted] e [redacted] citati nel testamento, appare coerente quanto confidato dalla *de cuius* alla signora V [redacted] in ordine alla volontà di nominare quale sua erede [redacted] perchè si

prendesse cura dei due animali, accogliendo in tal senso il suggerimento della stessa [redacted] che le aveva raccomandato di individuare qualcuno, parente od amico, disposto ad occuparsene (cfr. deposizione testimoniale resa dalla teste [redacted] all'udienza del 30/11/05).

Il teste [redacted] ha fornito infine, ad ulteriore riscontro dell'affermazione che trattasi di sostituzione ordinaria, una preziosa indicazione per indirizzare l'opera interpretativa della disposizione testamentaria demandata al giudice affermando: "La signora [redacted] era molto preoccupata della sorte dei suoi gatti e aveva manifestato l'intenzione che mia suocera (cioè la signora [redacted] se ne occupasse avendo già sette gatti. Siccome poi anche mia suocera era anziana, la signora [redacted] aveva provveduto anche nell'ipotesi che fosse venuta a mancare prima o poi anche mia suocera e quindi per questa ragione si raccomandava anche con [redacted] (F[redacted]a, figlia della M[redacted] di occuparsi dei suoi gatti in tale evenienza".

Riscontrata pertanto nella disposizione testamentaria in esame la volontà della *de cuius* di nominare quale sua erede la signora [redacted], quale sostituita in caso di impedimento della prima, la signora [redacted], la domanda formulata dalle attrici in via principale non può pertanto trovare accoglimento dovendosi escludere, per tutte le ragioni sopra indicate, una nomina congiunta a favore delle stesse.

La convenuta E[redacted] sarà pertanto tenuta a corrispondere alla signora N[redacted] prima istituita, le somme giacenti sul conto corrente e sul deposito amministrato intestati alla *de cuius* e, solo in caso di impossibilità o mancanza di volontà di accettare di quest'ultima, a favore della sostituita [redacted].

Le ulteriori richieste formulate nella domanda svolta dalle attrici in via subordinata riguardanti il consenso della [redacted] all'attribuzione integrale dell'asse ereditario alla propria madre" e la cessione da parte di quest'ultima del "cinquanta per cento dell'asse ereditario alla propria figlia [redacted] non possono trovare accoglimento in quanto esulano dalle statuizioni strettamente discendenti dall'applicazione al caso di specie dell'istituto della sostituzione ordinaria.

Nulla in ordine alle spese e alla rivalutazione, preso atto dell'espressa rinuncia alle relative domande formulata a verbale il 28/4/04.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da M. [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted] a. così provvede:

- 1) respinge la domanda formulata in via principale dalle attrici;
- 2) in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata, accertata la volontà della signora C. [redacted] di istituire quale erede M. [redacted] e quale sostituita, in caso di impedimento della prima, F. [redacted] dispone che la convenuta [redacted] corrisponda a M. [redacted], nel caso di impossibilità o mancanza di volontà di accettare di quest'ultima, a C. [redacted] le somme giacenti sul conto corrente e deposito titoli intestati a G. [redacted] in essere presso l'Agenzia n. 7 di Milano (ex rete [redacted]), oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
- 3) respinge ogni ulteriore domanda.

Milano, il 26/2/2007.

Il Giudice  
Dott. Laura Tragni

